



ASSOCIAZIONE PRO LOCO BARGA

Regolamento per l'elezione degli Organi Sociali

Sezione 1 – Norme generali

Art. 1 - Il presente "regolamento" costituisce parte integrante dello Statuto della Pro Loco di Barga.

Art. 2 - Il regolamento ha lo scopo di disciplinare le norme per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 3 - Possono essere eletti dall'Assemblea a comporre il C.d.A., tutti i Soci ordinari, sostenitori e benemeriti in regola con il versamento della quota sociale annua. Non possono candidarsi e non sono eleggibili:

- i soci che hanno liti pendenti con la Pro Loco;
- i soci che abbiano compiuto palesi e riconosciuti atti di ostilità e di boicottaggio verso le attività programmate e svolte dalla Pro Loco.

Art. 4 - Il C.d.A. indice e fissa la data dell'Assemblea per il rinnovo cariche sociali, dandone comunicazione scritta a tutti i Soci ordinari, sostenitori e benemeriti, almeno 20 giorni prima del suo svolgimento. Nella comunicazione sarà indicato il luogo, la data e l'ora di convocazione (sia in prima che in seconda convocazione), l'ordine del giorno, nonché le principali norme per le candidature e le votazioni (in forma riassuntiva e sintetica).

Hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con l'iscrizione annuale, nei termini stabiliti di volta in volta dal C.d.A.

Sezione 2 – Candidature

Art. 5 - Dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente Art. 4, ed entro le ore 19.00 del settimo giorno antecedente le votazioni, tutti i soci aventi diritto (vedi Art. 3) possono presentare la loro candidatura, esprimendo per iscritto su apposito modello reperibile presso la Sede della Pro Loco, la loro disponibilità a fare parte del C.d.A. o del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6 - Il C.d.A. esamina le candidature pervenute, ne verifica la regolarità e ammissibilità e compila le due liste dei candidati in stretto ordine alfabetico, da affiggere negli ambienti della Sede e da comunicare a tutti i Soci.

Art. 7 - Per la validità delle elezioni, le liste devono essere composte di almeno 9 (nove) soci candidati per il Consiglio di Amministrazione e da almeno 3 (tre) candidati per il Collegio dei Revisori dei Conti, senza limite maggiore per tutte le liste.

In caso di mancato raggiungimento dei limiti minimi sopra previsti, l'Assemblea dei Soci è riconvocata con le stesse modalità, entro 30 giorni successivi e sono riaperti i termini di presentazione delle candidature.

Art. 8 - A cura del Presidente della Pro Loco, saranno predisposte le schede di votazione in numero sufficiente. Le schede indicheranno, oltre il genere di votazione, l'elenco completo dei candidati ammessi alle elezioni in stretto ordine alfabetico e preceduti da una numerazione progressiva e da una casella. Allo stesso modo la scheda indicherà successivamente, l'elenco dei candidati per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le schede indicheranno in calce, le indispensabili istruzioni per votare (Art. 13 e 14 del presente regolamento).

Sezione 3 – Seggio elettorale

Art. 9 - Il Seggio Elettorale è composto di una Commissione Elettorale nominata dal C.d.A., alla chiusura del periodo di candidatura. Essa è costituita da 3 (tre) Soci non candidati, che nomineranno al loro interno, il Presidente di Seggio e il Segretario Verbalizzante.

Art. 10 - Al Seggio Elettorale come sopra costituito, è consegnato il seguente materiale:

- n.1 (uno) elenco alfabetico dei Soci aventi diritto di esercizio del voto;
- n.2 (due) manifesti recanti l'elenco alfabetico dei candidati delle due liste e le principali disposizioni per le votazioni da esporre nel locale del Seggio Elettorale;
- n.1 (una) urna con sigilli da controfirmare da parte dei componenti il Seggio;
- un numero di schede (in relazione ai Soci aventi diritto di voto), compilate come al precedente Art. 8 e da controfirmare da parte del Presidente del Seggio e da uno scrutatore;
- un luogo che consenta la segretezza del voto;

- matite e materiale di cancelleria, necessario per lo svolgimento delle votazioni.

Sezione 4 – Operazioni di voto

Art. 11 - Le operazioni di voto si terranno in tempi stabiliti di volta in volta, dal C.d.A.

Art. 12 - Il Presidente del Seggio o chi ne fa le veci, ammette i Soci al voto previa loro identificazione e verifica dei requisiti, consultando l'apposito elenco ricevuto. Un componente del Seggio annota a fianco del nome del Socio votante, l'avvenuto esercizio del voto. E' ammesso 1 (uno) voto per delega, per ogni Socio.

Art. 13 - Il Socio elettore ha diritto di esprimere sulla scheda, al massimo 3 (tre) preferenze, barrando la casella posta al fianco dei nominativi prescelti per il Consiglio di Amministrazione. Allo stesso modo potrà scegliere al massimo 2 (due) Revisori dei Conti.

Art. 14 - La scheda sarà dichiarata come "Voto Nullo", se recherà indicazioni atte a riconoscere e rivelare l'identità del votante, o altri segni e scritte. Saranno parimenti nulle le votazioni, singolarmente considerate per i componenti il C.d.A. e i Revisori dei Conti, se nelle rispettive liste sarà espresso un numero di preferenze superiori a quello ammesso (es.: se sulla stessa scheda sono espresse 3 (tre) preferenze per il C.d.A. e 3 (tre) per i Revisori dei Conti, è nulla quella per i Revisori dei Conti.)

Sezione 5 – Spoglio delle schede

Art. 15 - All'ora prestabilita, il Presidente dichiara chiuse le votazioni e ordina la distruzione delle schede non utilizzate.

Procede quindi alla verifica della corrispondenza del numero delle schede votate con il numero dei Soci votanti, desunto dalle annotazioni poste nell'elenco degli aventi diritto al voto.

Art. 16 - Ha inizio quindi lo spoglio delle schede votate, verificando prima la regolarità del voto espresso e quindi annunciando i nomi di tutti i candidati votati sulla stessa scheda, con il seguente ordine:

1. Consiglio di Amministrazione;
2. Revisori dei Conti.

Art. 17 - Gli altri due scrutatori si divideranno il compito della registrazione dei voti riportati da ciascun candidato.

Sezione 6 – Dichiarazione degli eletti

Art. 18 - Al termine dello spoglio delle schede votate, il Presidente compilerà la graduatoria secondo il numero maggiore di preferenze riportate e dichiarerà eletti i primi 9 (nove) per il Consiglio di Amministrazione ed i primi 3 (tre) per il Collegio dei

Revisori dei Conti (quelli successivi saranno considerati supplenti).

A parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

Art. 19 - A cura del Segretario del Seggio Elettorale, sarà redatto apposito verbale delle operazioni di voto, sottoscritto da tutti i componenti il Seggio e dal quale risulterà l'elenco in ordine decrescente di voti riportati, di tutti i candidati partecipanti alle singole elezioni e un secondo elenco dei candidati eletti.

Saranno pure indicate le votazioni nulle e le schede bianche.

Art. 20 - Tutto il materiale utilizzato (schede votate, elenchi, risultati, verbale, ecc.) sarà consegnato, a cura del Presidente del Seggio, al Consigliere eletto nel C.d.A. che abbia riportato il maggior numero di voti di preferenza e che sarà quindi considerato "Consigliere Anziano".

Sezione 7 – Norme transitorie

Art. 21 - Entro 15 (quindici) giorni dalle elezioni, il "Consigliere Anziano" convocherà i nuovi eletti con avviso scritto al loro domicilio, per l'attribuzione delle cariche sociali.

Il "Consigliere Anziano" avrà cura di invitare alla stessa riunione i neo eletti Revisori dei Conti.

Art. 22 - La prima riunione del neo eletto Consiglio di Amministrazione sarà presieduta dal "Consigliere Anziano", fino alla regolare nomina del Presidente della Pro Loco che da quel momento, ne assumerà la Presidenza e ne dirigerà i lavori.

Art. 23 - Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme statutarie dell'UNPLI, alle leggi in vigore riguardanti le Pro Loco ed alle norme del Codice Civile.